Fondazione
Ri.MED

# Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica

**Documento Preliminare alla Progettazione**

## *Appendice VIII*: Stralcio del P R G del Comune di Carini e Norme Tecniche di Attuazione

Il R U P
Ing. Massimo Inzerillo

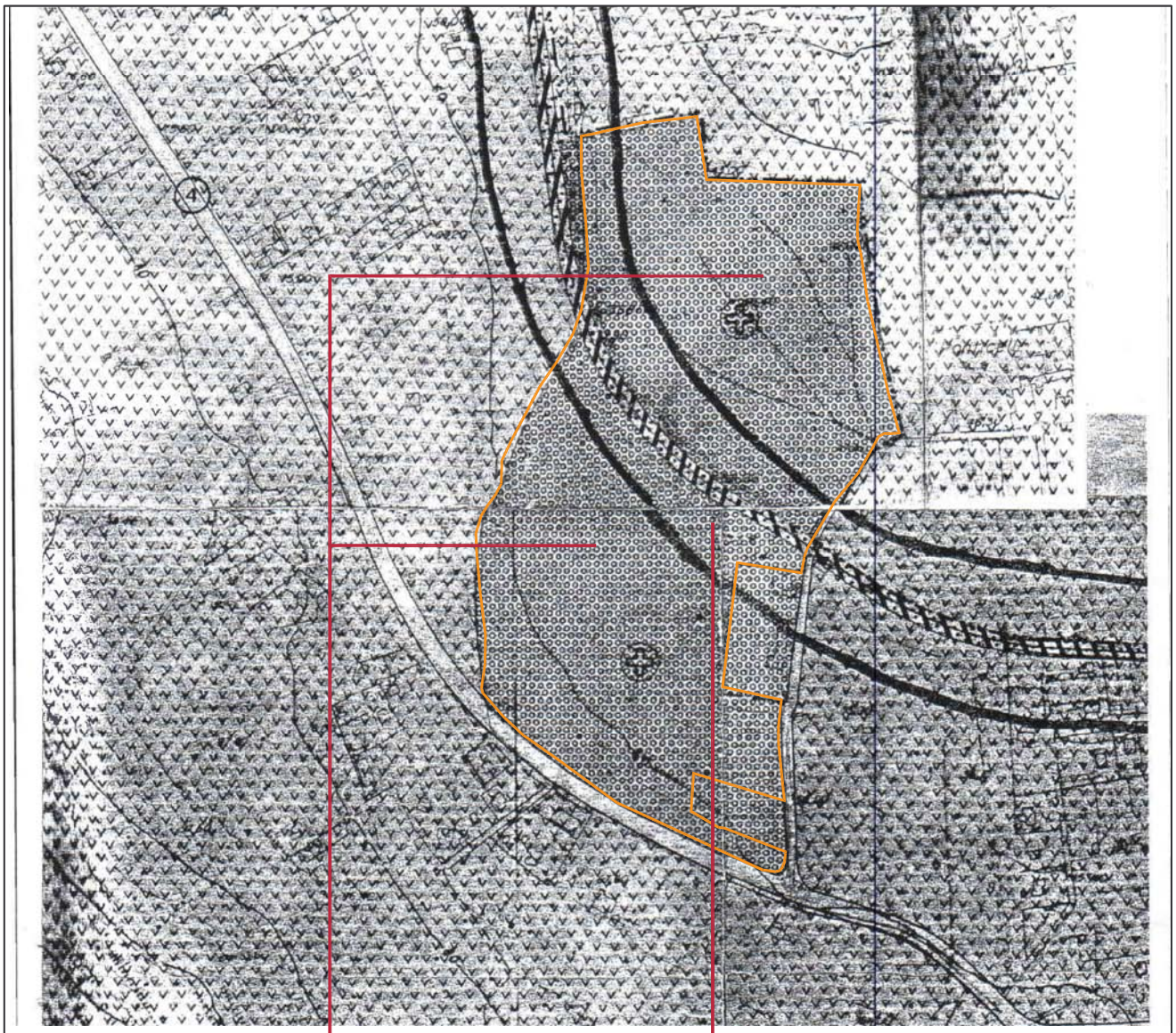

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE
(Attrezzature Ospedaliere)

N.T.A. art. 23

PARTE PRIVA DI STRUMENTAZIONE URBANISTICA
(fascia di mt. 30 confinante con la ferrovia oggi dismessa e stralciata con il D.A.R.T.A. di approvazione del piano)

Atto C. C. N° 273 del 19/12/80

# REGIONE SICILIANA
# ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE
# COMUNE DI CARINI

## PIANO REGOLATORE GENERALE

Il Consigliere Anziano
(Rag. Gaetano Vincenzo)

PER COPIA CONFORME
all'originale
Carini li -6. OTT. 1981
Il Segretario Capo
IL SINDACO
(Rag. Matteo Sciarrino)

GENERALE DI 2ª CLASSE
(Dott. Michele Galvano)

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
CONSIGLIO REGIONALE DELL'URBANISTICA

VISTO: CON RIFERIMENTO AL PROPRIO VOTO
N. 317 del 22-7-82
IL SEGRETARIO

IL SINDACO
(Rag. Matteo Sciarrino)

IL SEGRETARIO GENERALE DI 2ª CLASSE
(Dott. Michele Galvano)

OGETTISTI:
CH. MICHELANGELO DE CARO
NICOLA MINEO
GIUSEPPE VERACE

COMUNE DI CARINI

Visto:
Il Capo dell'Ufficio Tecnico

VISUALIZZATORE

REGIONE SICILIANA
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Norme di attuazione
IL PRESENTE DOCUMENTO C. ST. TUTSCE ALLEGATO
AL D. A. N° 248/83 DEL 7/6/1983
L'ASSESSORE

9

# I N D I C E


| | | | |
|---|---|---|---|
| Art. | 1 | Contenuto e limiti delle norme di attuazione | pag. 1 |
| Art. | 2 | Disciplina urbanistica | pag 2 |
| Art. | 3 | Commissione Urbanistica Comunale | " 3 |
| Art. | 4 | Destinazioni urbanistiche | " 4 |
| Art. | 5 | Caratteristiche urbanistiche ed edilizie | " 7 |
| Art. | 6 | Verde di arredo urbano e pubblico | " 10 |
| Art. | 7 | Demolizioni | " 11 |
| Art. | 8 | Zona ferroviaria | " 12 |
| Art. | 9 | Zona cimiteriale | " 13 |
| Art. | 10 | Zone di rispetto | " 14 |
| Art. | 11 | Zone archeologiche | " 15 |
| Art. | 12 | Zone franose | " 16 |
| Art. | 13 | Zone da ristrutturare | " 17 |
| Art. | 14 | Zone " A " | " 18 |
| Art. | 15 | Zone " B " | " 19 |
| Art. | 16 | Zone " C " | " 20 |
| Art. | 17 | Zone " D " | " 23 |
| Art. | 18 | Zone " E " | " 24 |
| Art. | 19 | Edilizia economica e popolare | " 25 |
| Art. | 20 | Zone di recupero | " 26 |
| Art. | 21 | Zone artigianali | " 27 |
| Art. | 22 | Zone per impianti turistico - alberghiero | " 29 |
| Art. | 23 | Zone delle attrezzature | " 30 |

Art. 1

Contenuto e limiti delle norme di attuazione

Le norme di attuazione del Piano Regolatore Generale sono prescrizioni alle quali sono soggette le opere di urbanizzazione ed edilizie realizzate o da realizzare nel territorio Comunale da parte di chiunque, privato cittadino o ente pubblico o privato.

Tutte le opere sono altresì soggette al Regolamento Edilizio.

IL SINDACO
(Rag. Marcello Ciarrino)

Art. 2

Disciplina urbanistica

L'attività urbanistica nel territorio Comunale è regolata dai piani pluriennali di attuazione di cui all'art.28 della legge 27/12/978 n.71 e dalle previsioni di P.R.G.-

Il P.R.G. è costituito da tavole a scala 1/10.000, 1/5.000 e 1/2.000 e dalle presenti norme di attuazione.

Hanno prevalenza le indicazioni delle tavole a scala maggiore su quelle a sccala minore.

Art.3

Commissione Urbanistica Comunale

E' istituita una Commissione Urbanistica Comunale con il com= pito di esprimere obbligatorio parere su tutti gli strumenti ur= banistici di attuazione del P.R.G. ed in genere su tutti i proble= mi urbanistici che interessano il territorio Comunale.

La Commissione Urbanistica Comunale è così composta:

- il Sindaco che la convoca e la presiede, o un suo delegato;
- L'Assessore per i lavori Pubblici;
- il Direttore dell'Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici;
- l'Ufficiale Sanitario Comunale;
- un Ingegnere residente nel Comune di Carini particolarmente esperto in urbanistica nominato dal Consiglio Comunale su te rna proposta dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Palermo;
- un Architetto residente nel Comune di Carini particolarmente esperto in urbanistica nominato dal Consiglio Comunale,su terna proposta dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Palermo;
- un esperto in materia giuridica - amministrativa ed in diritto privato,residente nel Comune di Carini nominato dal Consiglio Comunale su terna proposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvo= cati e Procuratori Legali di Palermo;
- tre Consiglieri Comunali di cui uno della minoranza nominati dal Consiglio Comunale.

Il Presidente di sua iniziativa,o su richiesta della maggioran= za della C.U.C.può invitare a partecipare alle riunioni uno dei redattori del P.R.G. che avrà voto consultivo.

I membri nominati dal Consiglio Comunale durano in carica cin= que anni rinnovabili comunque con i nuovi Consigli Comunali e non possono essere nuovamente chiamati a fare parte della Commissione prima che sia trascorso un quinquennio dalla cessazione della ca= rica.

Consigliere IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE DI 2ª CLASSE

IL SEGRETARIO COMUNALE DI 2ª CLASSE

Art. 4

Destinazioni urbanistiche

Il territorio Comunale è suddiviso secondo le indicazioni delle tavole grafiche nelle seguenti zone :

- verde di arredo urbano e pubblico
- demolizioni
- ferroviaria
- cimiteriale
- rispetto
- archeologica
- franosa
- da ristrutturare
- " A "
- " B 1 " - " B 2 " - " B 3 " -
- " C 1" - " C 2 " - " C 3 " - " C 4 " - " C 5 " -
- " D " regolata dal piano A.S.I.
- " D " delimitazioni ampliamenti
- " E " verde agricolo
- Edilizia economica e popolare
- delimitazione zone di recupero
- artigianale
- impianti turistico-alberghieri
- attrezzature per l'istruzione
- attrezzature di interesse comune
- parcheggio
- verde attrezzato

L'utilizzazione delle aree, determinata dalle destinazioni d'uso indicate nelle tavole del P.R.G., é regolata dagli indici e parametri di cui all'art.4 seguente.

I simboli funzionali caratterizzano le destinazioni d'uso stabilendo i tipi di attrezzature e di edifici consentiti nelle varie zone.

Le zone residenziali sono destinate prevalentemente ad abitazioni.

In esse sono consentite inoltre:

- negozi o botteghe;
- studi professionali e commerciali;
- magazzini o depositi limitatamente al piano terreno seminterrato o scantinato degli edifici, sempre che non ne conseguano difficoltà al traffico, pericoli, molestie o disturbi.

  Sono esclusi, in ogni caso, i depositi all'aperto, i capannoni, le tettoie.
- i laboratori nei soli piani scantinati o terreni, dove si eserciti una attività non nociva, né molesta, né rumorosa, a carattere artigianale, ferme restando le disposizioni di cui al D.M. 12 Luglio 1912 e successive modifiche.
- case di cura ed ambulatori, a condizione che siano indipendenti da edifici di abitazione (ingressi, scale, ascensori, e portinerie separati, buon isolamento acustico, etc.)
- alberghi e pensioni;
- teatri, cinematografi chiusi ed arene;
- luoghi di riunione, di divertimento e di svago con impianti relativi;
- autorimesse pubbliche o private;
- grandi magazzini di vendita;

Consigliere
Anzlano

IL SINDACO
(Avv. Giovanni Finazzo)

(Dott. [illegible] Galvano)

- banche;
- edi di tipografie di giornali;
- chiese,case di culto;
- scuole materne o asili nido;
- centrali telefoniche,cabine di trasformazione,attrezzature VV.FF.;

E' consentito inoltre l'insediamento di uffici pubblici o privati semprecché a parere della C.E.C. la presenza dell'edificio non sia pregiudizievole delle condizioni del traffico della zona.

Per tali uffici é prescritta una maggioramione dei parcheggi rispetto alla quantità prescritta dall'art.18 della legge n.765 del 6.8.1967 di un metroquadrato per ogni 20 mm. di costruzione.

Consigliere
Anzlano

IL SINDACO
(Avv. Giovanni Finazzo)

IL SEGRETARIO GENERALE DI 2ª CLASSE
(Dott. Michele Galvano)
F.to Galvano

COMUNE DI CARINI

Art.5

Caratteristiche urbanistiche ed edilizie

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme sono definiti:

Isolato: é la porzione di area edificabile racchiusa fra spazi pubblici indicati dal P.R.G. dai piani particolareggiati;

Lotto: é l'unità edificabile risultante dalla suddivisione dello isolato;

Lotto pertinente: di ciascun edificio isolato é il lotto minimo necessario ad assicurare il rispetto della presente normativa;

Superficie coperta: é la porzione di piano orizzontale interna alle tracce su detto piano della verticale che muovendosi parallelamente a se stessa descrive il contorno dell'edificio, esclusi i balconi, pensiline, portici, terrazze anche coperte, cornici, parapetti ed oggetti architettonici, ma compresi i bow-windos;

Altezza di un fronte di un edificio: é la distanza su ogni verticale giacente sul fronte fra i punti d'intersezione della verticale stessa con i piani orizzontali per l'estradosso della più alta copertura e per il calpestio esterno, secondo la sistemazione definitiva prevista in progetto, al piede della verticale;

Volume: di un fabbricato é la somma dei prodotti delle altezze per la superficie coperta, definita come al n° precedente, ad ogni piano; ai fini del computo delle densità non vengono considerate nel computo del volume di un fabbricato le sovrastrutture per locale macchine ascensore nonché l'eventuale prescritto rialzamento del piano di calpestio del piano terreno quando non

Consigliere
Anzlano

Il SINDACO
(Dott. [illegible])

SEGRETARIO GENERALE DI 2° CLASSE
(Dott. Michele Galvano)

vi siano al di sotto locali di qualsiasi tipo;

Volume fuori terra: di un edificio è l'intero volume calcolato come ai paragrafi precedenti al di sopra dei piani di sistemazione definitiva degli spazi esterni, previsti in progetto;

Densità edilizia fondiaria: è il rapporto tra il volume fuori terra realizzabile in un lotto e la sua superficie;

Densità edilizia urbana : è il rapporto tra i volumi fuori terra realizzabili in una zona e la sua superficie;

Rapporto di copertura: è il rapporto fra la superficie coperta e la superficie del lotto;

Distanza: di un punto di un fronte da un confine, o, da un altro fronte o da un allineamento è la misura orizzontale del segmento di perpendicolare condotta dal punto all'altro elemento che si considera.

1°)- non è consentito ai fini della tutela del paesaggio, la sostanziale trasformazione della configurazione naturale del terreno, formante il lotto oggetto della costruzione.

Gli sbancamenti o i riempimenti del terreno, nell'ambito del lotto, saranno pertanto consentiti soltanto se limitati alla superficie coperta dall'edificio e relative pertinenze e per la creazione degli spazi latistanti l'edificio stesso, indispensabili alla illuminazione e ventilazione dei locali scantinati, semprechè previsti in misura proporzionata alla entità ed alla necessità della costruzione. La rimanente parte del lotto dovrà essere sistemata a verde e, nel caso di terreno inclinato, gli eventuali terrazzamenti e le altre opere dovranno turbare il meno possibile la sua morfologia originaria;

2°) - il piano di calpestio del piano rialzato della costruzione abitabile deve essere sollevato di almeno Cm.50 e non superiore a cm.80 rispetto alla sistemazione definitiva degli spazi esterni prevista in progetto;

3°) - nel caso di terreno inclinato le altezze massime previste nelle fronti a valle non possono superare quelle consentite;

4°) - nel caso di copertura a tetto,con la previsione del relativo contro soffitto,il volume risultante al di sopra della quota di mt.3,00,rispetto al calpestio del piano in tal modo coperto,non si considera,in quanto volume tecnico,in quello massimo consentito a condizione che la sua linea di colmo massima non abbia una quota superiore di mt.2,30 oltre i mt.3,00 prima detti.Deve in tali casi risultare evidente dai progetti,la impossibilità di utilizzare,per qualunque uso,gli ambienti che si determinano. Nel caso in cui non viene realizzato il contro-soffitto od il solaio di copertura nei locali sottostanti la copertura inclinata,é,in ogni caso, vietata la costruzione di soppalchi o di altre strutture che determinano ulteriori superfici utilizzabili,sia ai fini residenziali,che ad altro uso,esclusò il caso in cui l'intero volume non venga computato entro quello massimo consentito e risultino regolamentari interpiani e luci libere previsti nello stesso ambiente;

5°) - E' consentita la costruzione su pilotis o di terrazze coperte in misura proporzionata alla entità della costruzione proposta,alle sue caratteristiche,alla sua distribuzione e posti in relazione all'ambiente circostante ed alle dimensioni del terreno a disposizione.Sulla ammissibilità delle proposte avanzate dai privati,la Commissione Edilizia Comunale esprimerà il suo parere,caso per caso,sulle basi delle precedenti considerazioni.

Le terrazze coperte non possono comunque superare il 50% della superficie coperta.

I pilotis non possono comunque superare l'altezza di m.2,20

Consigliere Anziano

IL SINDACO
(Avv. Giovanni Finazzo)

IL SEGRETARIO GENERALE DI 2° CLASSE
(Dott. Michele Galvano)

Art. 6

Verde di arredo urbano e pubblico

Nelle aree destinate a verde di arredo urbano e pubblico è vietata ogni attività edificatoria ivi compresa l'istallazione anche provvisoria di chioschi, distributori di carburante, baracche, edicole, etc.-

Art. 7

Demolizioni

Negli edifici per i quali il P.R.G. prevede la demolizione sono consentite soltanto opere di manutenzione ordinaria.

IL SEGRETARIO GENERALE D' 2ª CLASSE
(Dott. Michele Galvano)

Art. 8

Zona ferroviaria

Nella zona ferroviaria sono consentite soltanto opere previste dalle F.S.

IL SEGRETARIO GENERALE DI 2ª CLASSE

COMUNE DI CARINI

IL SINDACO

Art. 9

Zona cimiteriale

Nella zona cimiteriale sono consentite soltanto le opere che hanno diretto rapporto con il servizio cimiteriale.

IL SEGRETARIO GENERALE DI 2ª CLASSE
(Dott. Vincenzo Galvano)

Art.10

Zone di rispetto

Nelle zone di rispetto sono consentite soltanto culture di qualsiasi genere,campi sportivi,piscine scoperte o parcheggi scoperti con esclusione di qualsiasi edificazione fuori terra.

Resta salva la facoltà di deroga prevista dall'art.57 della L.R. 27.12.1978 n.71.

Nelle zone di rispetto vincolate ai sensi dell'art.1° Comma 2° e 4° della legge 29.6.1939 n.1497 (verbale n.21 del 2.5.1963 della sovraintendenza ai monumenti) é consentita la edificazione nel rispetto della normativa e delle particolari previsioni del Piano Regolatore Generale.

Consigliere
Anziano

Art. 11

Zone archeologiche

Nelle zone archeologiche qualsiasi attività di trasformazione del suolo è soggetta al nulla osta della Sovrintendenza alle Antichità.

**Art.12**

**Zone Franose**

Nelle zone franose sono consentite soltanto opere di contenimento e di bonifica di terreni, subordinando ogni eventuale attività edificatoria ad ampio e dettagliato studio geo-tecnico, approvato dall'organo tutorio (Genio Civile)

Consigliere
Anziano

f.to

IL SEGRETARIO GENERALE DI 2ª CLASSE
(Dott. Michele Galvano)
F.to Galvano

COMUNE DI CARINI

Art. 13

Zone da ristrutturare

Nelle zone da ristrutturare non è consentita alcuna attività edificatoria tranne la manutenzione ordinaria e straordinaria fino all'approvazione dei piani particolareggiati che dovranno coordinare il loro assetto interno in funzione della situazione urbanistica e giuridica dei singoli edifici esistenti e risolvere la connessione delle stesse zone con le zone adiacenti.

In particolare per le zone "C" nell'ambito stesso delle zone da ristrutturare, dovranno essere reperite le aree per attrezzature nelle quantità di cui all'art. 3 del D.M.2/4/68.

Art. 14

Zone " A "

Comprendono le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzione di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

In tale zona sono consentite operazioni di risanamento conservativo e trasformazioni conservative.

La densità edilizia fondiaria non deve superare quella preesistente, computata senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico.

Le altezze dei fronti degli edifici non devono superare quelle degli edifici preesistenti computate senza tenere conto di soprastrutture e di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture e in ogni caso quella degli edifici circostanti di carattere storico e artistico.

Le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti computate senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico-artistico-ambientale.

Art.15

Zone " B "

Comprendono le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate.

In esse sono consentite anche mediante demolizioni o ricostruzioni, trasformazioni per singoli edifici e nuove costruzioni.

In ogni caso devono essere rispettate le seguenti densità edilizie fondiarie:

Zone " $B_1$ " mc/mq 7,00;

Zone " $B_2$ " mc/mq 5,00;

Zone " $B_3$ " mc/mq 3,00;

L'altezza massima dei fronti degli edifici non può superare quella degli edifici esistenti e circostanti ed in ogni caso i mt.13,00.

Salvo quanto previsto dall'art.21 della Legge Regionale 27/12/78 n.71 e del richiamato art.28 della L.R.26/5/1973 n.21 nelle nuove costruzioni la distanza minima fra pareti finestrate e pareti chiuse non finestrate di edifici circostanti non può essere inferiore a ml.10,00.

Nelle nuove costruzioni la distanza dai confini non può essere inferiore a ml.5,00.

Per le zone $B_3$ l'edificazione è subordinata all'approvazione da parte della C.E.C. di un piano planivolumetrico che dimostri il corretto inserimento urbanistico ed edilizio delle nuove costruzioni nel contesto degli spazi circostanti.

Consigliere Anziano

Fto

Fto Galvano

Art. 16

Zone "C "

Comprendono le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti abitativi secondo la definizione dell'art. 2 del D.M. 2/4/1968.

Le zone "C" sono suddivise nelle seguenti sottozone per ciascuna delle quali è stabilita la densità edilizia territoriale:

zone "$C_1$" mc/mq 1,50
zone "$C_2$" mc/mq 1,00
zone "$C_3$" mc/mq 0,60
zone "$C_4$" mc/mq 0,30
zone "$C_5$" mc/mq 0,15

In tutte le zone "C" l'edificazione avverrà esclusivamente attraverso piani di lottizzazione convenzionati o piani particolareggiati.

L'area alla quale deve estendersi la lottizzazione o il piano particolareggiato è in generale quella dell'intera zona con unico simbolo grafico circondata da spazi con altre destinazioni; quando in relazione al disposto dell'art.3 del D.M. 2/4/1968, per tale area sia prescritta la previsione di più unità funzionali di attrezzature e servizi, l'Amministrazione Comunale può consentire una minore estensione del piano di lottizzazione che non deve essere, però inferiore all'area necessaria per la previsione di almeno una unità funzionale di ciascuna delle attrezzature e servizi prescritti dall'art. 3 sopra richiamato;

La densità ~~fondiaria media in~~ tali zone risulterà dal rapporto ra il volume complessivo edificabile e le superfici destinate alla ilificazione;essa può variarsi in ogni isolato,in relazione alle p revisioni planivolumetriche,ma non può in nessun caso essere tale a eccedere il limite del valore complessivo come sopra calcolato.

Nella redazione di detti piani dovrà essere assicurata per ogni abitante insediato o da insediare la dotazione minima di spazi pub= blici o riservati alle attività collettive,a verde pubblico e a archeggio,con esclusione degli spazi destinati alle sedi varie, escritta dall'art.3 del D.M. 2.4.1968.

Dovranno inoltre essere rispettati i seguenti limiti:

zone " $C_1$ " e $C_2$ " lotto minimo mq.500;distanza tra le pareti degli edifici non inferiore all'altezza massima del fronte e comunque a ml.10,00;
distanza dai confini non inferiore alla metà della altezza massima del fronte e comunque non inferiore a ml.5,00;distanza dall'allineamento stradale non inferiore a ml.5,00;

zone " $C_3$ " lotto minimo mq.300;altezza massima del fronte degli edifici ml.8,00;distanza fra le pareti degli edifici non inferiore a ml.10,00;distanza dai confini o dagli allineamenti stradali non inferiore a ml.5,00;

zone " $C_4$ " valgono le stesse prescrizioni dettate per le zone " $C_3$ " salvo per il lotto minimo che non può essere inferiore a mq.1200;

Consigliere
Anziano

IL SINDACO
(Dott. Giovanni Finazzo)

IL SEGRETARIO GENERALE DI 2ª CLASSE
(Dott. G. M. Galvano)

zone " $C_5$ " valgono le stesse prescrizioni dettate per le zone "$C_3$" salvo per il lotto minimo che non può essere inferiore a mq.2.000;

Per tutte le zone " C " é consentita una estensione del lotto minimo inferiore a quella prescritta a condizione che sia consentita la realizzazione di almeno 150 mc. quando siano verificate con atti certi le seguenti condizioni:

1) il lotto deve essere racchiuso per almeno tre lati da edifici esistenti ovvero da edifici, spazi pubblici o con destinazione d'uso pubblico prevista dal P.R.G. ed il quarto lato su uno spazio di prospetto.
2) il lotto non deve risultare dalla riunione di uno o più appezzamenti già facenti parte di lotti pertinenti.

Consigliere
Anziano

IL SINDACO
(Avv. Giovanni Finazzo)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Michele [illegible])

COMUNE DI GARINI

IL SINDACO
(Rag. Ma[illegible] Sciarrino)

Art.17

Zone " D "

Le zone " D " sono destinate all'insediamento di impianti industriali.

La edificazione in tali zone é regolata dalle Previsioni del Piano Regolatore predisposto dal Consorzio per l'area di Sviluppo Industriale di Palermo.

Le aree incluse nel piano ASI che delimitano gli ampliamenti sono destinati a verde agricolo fino al momento in cui esse saranno acquisite dal consorzio.

Consigliere
Anzlano

IL SINDACO
(Dott. Giovanni Fugazzotto)

Art.18

Zone "E"

Le zone "E" sono destinate alle attività agricole ivi compreso l'allevamento del bestiame.

Sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavora= zione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali,secondo le seguenti indicazioni;

a) Rapporti di copertura non superiore a 1/3 dell'area di proprietà proposta per l'insediamento;
b) Distacchi tra fabbricati non inferiori a mt.20;
c) Distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dal D.M. 1/4/1968 1904;
d) Parcheggi in misura non inferiore ad 1/20 dell'intera area fis= sata;
e) Distanza degli insediamenti abitativi previsti dagli strumenti urbanistici non inferiore a mt.500.

I suddetti insediamenti devono osservare le limitazioni dello art.15 della L.R. 12/6/1976 n.78.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano altresì agli insediamenti industriali per la lavorazione dei prodotti agricoli, zootecnici e diretti ad utilizzare risorse naturali purchè il nume= ro degli addetti non sia superiore a 20 unita.

Nel verde agricolo è consentita anche l'applicazione della norma= tiva contenuta nell'art.23 della L.R. 27/12/1978 n.71.

E' prescritta per le costruzioni la massima densità fondaria di mc/mq 0,03.

Tutte le parti del territorio comunale di Carini non comprese nelle tavole di P.R.G. sono destinate a zone "E".-

Consigliere
Anzlano

Art. 19

Edilizia economica e popolare

In tali zone l'attività edificatoria è regolata dalle leggi vigenti in materia ferme restando le prescrizioni dettate dalle presenti norme sulle rispettive zone edificatorie, risultanti per ciascuna di esse, dalle indicazioni delle tavole di P.R.G.-

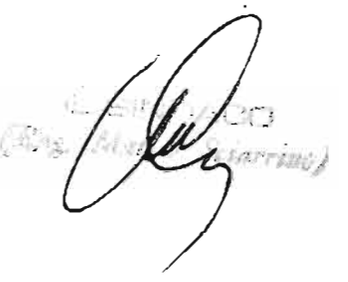

Art. 20

Zone di recupero

Le aree delimitate come zone di recupero devono essere oggetto dei piani di recupero di cui alla legge 5/8/1978, n.457 e alle prescrizioni di cui all' art. 55 della legge 27/12/978, n°71.-

Art. 21

Zone artigianali

L'edificazione delle zone artigianali avverrà attraverso la preventiva formazione di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionati. L'area alla quale deve estendersi la lottizzazione o il piano particolareggiato è in generale quella dell'intera zona con unico simbolo grafico circondata da spazi con altre destinazioni; quando in relazione al disposto dell'art.3 del D.M.2/4/1968, per tale area sia prescritta la previsione di più unità funzionali di attrezzature e servizi, l'Amministrazione Comunale può consentire una minore estensione del piano di lottizzazione che non deve essere, però inferiore all'area necessaria per la previsione di almeno una unità funzionale di ciascuna delle attrezzature e servizi prescritti dall'art. 3 sopra richiamato.

La densità territoriale ammessa per tali zone è di mc/mq 1,00. La densità fondiaria media risulterà dal rapporto tra il volume complessivo edificabile e le superfici destinate all'edificazione; essa può variare in ogni isolato, in relazione alle previsioni planivolumetriche, ma non può in nessun caso essere tale da eccedere il limite del valore complessivo come sopra calcolato.

Nella redazione dei piani particolareggiati o di lottizzazione dovrà essere assicurata per ogni abitante insediato o da insediare la dotazione minima di spazi pubblici o riservati all'istruzione, alle attività di interesse comune, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie, prescritta dall'art. 3 del D.M. 2/4/1968.

La tipologia edilizia preferenziale è quella di case uni

familiari, costituite da piano terreno destinato a laboratorio per la lavorazione e primo piano destinato ad abitazione.

Il lotto minimo è di mq.1.000; la distanza tra le pareti degli edifici non può essere inferiore all'altezza massima del fronte e comunque a ml.10,00.

La distanza dai confini non può essere inferiore alla metà dell'altezza massima del fronte e comunque non inferiore a ml.5,00; la distanza dall'allineamento stradale non inferiore a ml.5,00.

IL SINDACO

Art. 22

Zone per impianti turistico - alberghieri.

Sono destinate all'insediamento di complessi ricettivi dotati di tutte le attrezzature (sportive, di svago, culturali, ecc...) necessarie a realizzare, servire ed ad incentivare il flusso turistico.

La realizzazione di queste zone avviene attraverso piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionati.

E' stabilita la densità territoriale di 0,25 mc/mq.

La superfice fondiaria ricettiva minima è di mq.100 per posto letto (100mq./p.l.).

La superficie minima, di uso pubblico, è di 100 mq/p.l. così ripartito:

| | |
|---|---|
| - attrezzature integrative | 10,00 mq./p.l. |
| - verde sportivo e gioco | 15,00 mq./p.l. |
| - viabilità e parcheggi | 15,00 mq./p.l. |
| - parco pubblico | 60,00 mq./p.l. |

- altezza massima m.15,00

Distanza tra pareti finestrate e pareti antistanti pari all'altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a ml.10,00.

IL SEGRETARIO GENERALE DI 2ª CLASSE
(Dott. Michele Galvano)

COMUNE DI CARINI

IL SIN
(Rag. M

Art.23

Zone delle attrezzature

Sono le aree destinate a sedi delle attività pubbliche di cui al D.M. 2.4.1968.

La realizzazione avviene previa approvazione da parte della C.E.C. di piani planivolumetrici o di sistemazione dell'area estesi all'intera zona nel rispetto delle leggi specifiche che regolano i vari tipi di attrezzature.

In particolare:

- nelle aree destinatee all'istruzione e alle attività di interesse comune la densità fondiaria massima é di 2,00 mc/mq.;
- nel verde attrezzato almeno il 50% delle aree deve essere destinata ad attrezzature ed impianti sportivi;nell'ambito di tale aliquota la densità edilizia massima é di 0,30 mc/mq.;le attrezzature e gli impianti sportivi possono essere realizzati anche ad iniziativa di privati,enti e società;
- nelle aree destinate a parcheggi é consentita la realizzazione di parcheggi pubblici a raso e sotterranei con esclusione di qualsiasi edificazione fuori terra.

Nella zona destinata al depuratore le fabbriche fuori terra non possono superare l'altezza di m.7,00 rispetto al profilo naturale del terreno.

Consigliere
Anziano

IL SINDACO
(Avv. Giovanni Finazzo)

F.to Galvano

COMUNE DI CARINI

IL SINDACO
(Rag. Mario Cigarrino)

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO
E AMBIENTE

COMUNE DI CARINI

PIANO REGOLATORE GENERALE

# NORME DI ATTUAZIONE